



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**FACOLTÀ
DI LETTERE, FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI**

CONSIGLIO DIDATTICO IN LINGUE CULTURE E LETTERATURE STRANIERE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUE, CULTURE E LETTERATURE STRANIERE (L11)

REGOLAMENTO PROVA FINALE DELLA LAUREA TRIENNALE valido per tutti i corsi di laurea di competenza del Consiglio didattico

Art. 1 - Definizioni

Elaborato finale. La laurea di primo livello si conclude con la presentazione di un elaborato scritto, svolto sotto la supervisione di un docente relatore. Tale elaborato costituisce una parte importante del percorso formativo dello studente. La redazione dell'elaborato offre allo studente l'opportunità di sviluppare individualmente un lavoro sistematico su un argomento specifico. Lo studente dovrà accordarsi con un docente di un settore scientifico-disciplinare in cui abbia sostenuto almeno un esame. Si ritiene che tale accordo debba avvenire almeno sei mesi prima della data prevista della discussione dell'elaborato.

Relatore. È un docente che svolge attività didattica presso l'Università del Salento, con il quale lo studente prende accordi per svolgere le ricerche necessarie alla redazione dell'elaborato finale. Possono fungere da relatori anche coloro che hanno svolto attività didattica presso l'Università del Salento nei tre a.a. precedenti a quello in cui si discute l'elaborato finale. Il relatore segue le diverse fasi di realizzazione dell'elaborato, suggerendo gli elementi necessari per fare dell'elaborato un momento importante di apprendimento disciplinare e metodologico. Quando il relatore ritiene l'elaborato adeguato alle aspettative, ne firma il frontespizio. Propone al Preside di Facoltà la composizione della commissione di valutazione.

Art.2 - Caratteristiche dell'Elaborato finale

L'elaborato finale scritto sarà composto da un minimo di 25 cartelle (2000 battute a cartella, per un minimo di 50.000 battute complessive).

L'elaborato dovrà essere originale. Dal momento che il reato di plagio è punibile a norma di legge, si rammenta ai laureandi che ogni elaborato prodotto durante il percorso universitario di studi, a maggior ragione l'elaborato finale, in nessun caso può contenere brani la cui provenienza non sia sufficientemente documentata, pena la mancata valutazione (es. non deve quindi contenere frasi copiate o tradotte senza che sia indicata la fonte).

Impostazioni grafiche:

pagina: margine superiore 4 cm; margine inferiore 4 cm; margine

sinistro 4 cm; margine destro 4 cm; rilegatura 0 cm. Distanza dal bordo:

intestazione 2 cm; piè di pagina 2 cm.

Formato carattere: Times New Roman 12, interlinea 1,5. Formato note a piè di

pagina Times New Roman 10, interlinea singola.

Allegati: vanno posti in appendice, come extra-testo. Non sono conteggiati nelle 25 cartelle

Stampa: fronte-retro. *Rilegatura:* semplice. *Copertina:* cartoncino morbido.

L'elaborato dovrà essere stampato in tre copie, una per ogni membro della Commissione di valutazione.

Art.3 - Lingua in cui redigere l'Elaborato Finale

L'elaborato finale sarà in lingua italiana o in lingua straniera. Potrà anche essere redatto parzialmente in lingua straniera. La scelta in materia deriverà da accordi tra studente e relatore.

Art.4 - Termine di Consegna

Una copia dell'elaborato, firmata sul frontespizio dal relatore, dovrà essere consegnata ai componenti della Commissione almeno 15 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea. Il frontespizio firmato dal relatore dovrà essere consegnato presso la Segreteria Studenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea. La firma del relatore è obbligatoria sulla domanda per accedere alla prova finale. Il relatore è il referente scientifico dell'elaborato presentato dallo studente.

Art.5 - Valutazione della Prova Finale

Le Commissioni di Valutazione di cui all'art. 6 attribuiscono un punteggio compreso tra 0 e 5 punti, da assegnare tenendo conto della qualità dell'elaborato finale. La media ponderata dei voti riportati dallo studente nel corso degli studi, riportata in centodecimi, arrotondata all'unità più vicina, sommata ai punti assegnati dalla Commissione sarà il voto di laurea. Se il voto complessivo raggiunge i centodieci centodecimi, la Commissione potrà concedere la distinzione della lode, purché con voto unanime.

Art.6 - Commissioni di Valutazione dell'Elaborato Finale

Ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, si istituiscono Commissioni di valutazione, composte da un minimo di tre docenti, con il compito di esaminare gli elaborati finali ed emanare la valutazione dei candidati. Tali Commissioni di Valutazione, designate dal Preside di Facoltà (o in sua vece dal Presidente di Consiglio didattico) su proposta dei docenti relatori, saranno costituite da docenti di aree disciplinari omogenee o affini.

Art.7 - Proclamazione del Titolo di Studio

La Proclamazione pubblica si svolgerà due volte all'anno, secondo il calendario che sarà reso noto volta per volta.

Art.8 - Validità

Il presente regolamento entra in vigore nella prima sessione di laurea dell'a.a. 2012/13. Per questa prima sessione i laureandi potranno accordarsi con il relatore entro il 28 febbraio 2013.